



E.N.P.A.C.L.

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Delegati nella riunione del 24 e 25 giugno 2008 e modificato con delibera dell'Assemblea dei Delegati del 25 giugno 2009

TESTO COORDINATO

Approvato con nota 29.10.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con l'unica eccezione dell'art. 24

TITOLO I
DELLE PRESTAZIONI E DEI CONTRIBUTI

Art. 1
Prestazioni

1. L'Ente riconosce a favore degli iscritti le seguenti prestazioni:

- a) vecchiaia
- b) anzianità
- c) inabilità
- d) invalidità
- e) reversibilità e indirette
- f) indennità di maternità
- g) provvidenze straordinarie
- h) mutui agli iscritti
- i) prestiti ai neoiscritti

L'Ente inoltre provvede ad erogare trattamenti pensionistici ai sensi della normativa vigente in materia di totalizzazione.

2. Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici di invalidità e inabilità – salvo quanto previsto dal successivo art. 8, punto 3 - decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda.

3. Le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità ed invalidità non sono cumulabili tra loro. Le pensioni sono compatibili con trattamenti pensionistici erogati da altri istituti previdenziali.

Art. 2
Presentazione della domanda

La domanda diretta al riconoscimento del diritto alla pensione deve essere sottoscritta e corredata da copia del documento di identità del richiedente. Deve essere trasmessa in piego postale raccomandato e si intende presentata nel giorno risultante dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale di partenza.

Art. 3

Ritardo nella presentazione della domanda

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti, gli arretrati di pensione spettano per un massimo di due annualità, senza interessi.

Art. 4

Ricorso avverso i provvedimenti dell'Ente

Contro i provvedimenti dell'Ente gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

La decisione amministrativa del Consiglio di Amministrazione è pronunciata entro i novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso medesimo.

Art. 5

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di età dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all'Ente, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge n. 249/1991.

I trattamenti pensionistici di vecchiaia decorrono dal mese successivo alla maturazione dei suddetti requisiti.

2. L'importo della pensione base di vecchiaia per gli anni di iscrizione maturati fino al 31.12.2009, è di Euro 8.500,96. Fanno eccezione le pensioni disciplinate dall'articolo 24, comma 2, della legge n. 249/1991.

L'importo della pensione base di vecchiaia, in vigore dal 1° gennaio 2009, per gli anni di iscrizione e contribuzione maturati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 è di Euro 9.000.

L'importo della pensione base di vecchiaia in vigore dal 1° gennaio 2014, per gli anni di iscrizione e contribuzione maturati dal 1° gennaio 2014 è di Euro 12.000.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'importo della pensione base è pari alla somma delle seguenti quote:

- la prima quota di pensione è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, maturati fino al 31 dicembre 2009 per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento;

- la seconda quota di pensione è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, maturati dal 1° gennaio **2010** al 31 dicembre **2014** per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento;

- la terza quota di pensione è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, maturati dal 1° gennaio **2015** per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento.

4. Parimenti, la maggior quota di pensione, ai fini del calcolo della riserva matematica di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è calcolata in misura pari a un trentesimo dell'importo annuo della pensione base riferito alle anzianità da ricongiungere o riscattare, in vigore nell'anno di ricongiunzione o riscatto, per ogni anno o frazione di anno che si ricongiunge o si riscatta.

5. L'importo di cui ai commi precedenti è accresciuto di una quota pari all'otto per cento dell'ammontare dei contributi integrativi versati, salvo quanto previsto dall'art. 14 punto 2 dello Statuto.

6. L'importo della pensione può essere ulteriormente accresciuto della quota prevista dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100.

Art. 6 Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità è riconosciuta a coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 58 anni di età e almeno 35 annualità di iscrizione e contribuzione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto;
- 40 anni o più di iscrizione e contribuzione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, a prescindere dal requisito anagrafico;

2. Per la decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, si applicano le disposizioni di cui alle leggi n. 335/1995 e n. 449/1997 in tema di differimento dei termini di accesso alla liquidazione della pensione dalla data di maturazione dei requisiti, inclusi i trattamenti pensionistici richiesti alla maturazione di 40 anni di iscrizione e contribuzione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto. Per le pensioni di anzianità con annualità contributive superiori a 40 anni, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda. Qualora la finestra di accesso risulti superata al momento della presentazione della istanza, la decorrenza è fissata al primo

giorno del mese successivo alla domanda , per i professionisti cancellati ovvero, in caso contrario, dal primo giorno del mese successivo a quello di cancellazione dall'Albo professionale.

3. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale dei Consulenti del Lavoro, unicamente per i professionisti che abbiano maturato un'anzianità contributiva e di iscrizione inferiore ai quaranta anni.

4. La pensione di anzianità è determinata con le modalità di cui all'art. 5.

5. Nell'ipotesi di cui al punto 3, se il pensionato si reinscrive successivamente alla erogazione della pensione di anzianità, la stessa è sospesa con effetto da tale momento ed è ripristinata in caso di nuova cancellazione.

Art. 7

Supplemento pensionistico per il trattamento di vecchiaia e anzianità.

1. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o anzianità concessa dopo almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni triennio di contribuzione, calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza del trattamento pensionistico.

La contribuzione versata dalla decorrenza della pensione alla data del 31 dicembre dello stesso anno costituisce oggetto di rideterminazione della pensione calcolata nella stessa misura prevista per il supplemento.

2. Il supplemento per il contributo soggettivo ed integrativo, salvo quanto previsto dall'art. 14 punto 2 dello Statuto, è pari all'otto per cento dell'ammontare complessivo dei contributi versati nel triennio di cui al precedente comma.

Il supplemento si applica, con le modalità richiamate, anche ai trattamenti erogati in regime di totalizzazione.

3. A partire dal 1° gennaio **2010** i pensionati che mantengono l'iscrizione all'Ordine hanno facoltà di optare per il versamento del contributo soggettivo nella misura corrispondente, tempo per tempo, alla prima fascia contributiva anziché nella misura indicata nella fascia corrispondente all'anzianità di iscrizione e contribuzione effettivamente raggiunta.

In tal caso hanno diritto al supplemento di pensione nella misura dell'8% della sola contribuzione integrativa versata.

Art. 8

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità è riconosciuta all'iscritto che, a causa di malattia o infortunio, abbia subito, successivamente all'iscrizione all'Ente, la perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione, semprechè sussistano i seguenti altri requisiti:

a) l'iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione. Si prescinde da tali requisiti ove l'inabilità sia causata da infortunio;

b) la totale e permanente inabilità si sia verificata dopo l'iscrizione all'Ente, anche se la patologia responsabile sia precedente all'iscrizione;

c) sia presentata apposita domanda in costanza di iscrizione all'Ente medesimo.

2. Per il calcolo della pensione di inabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

3. La decorrenza della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale. Il Consulente che non vi abbia già provveduto è tenuto, a pena di decadenza, alla cancellazione dall'Ordine Professionale entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione. In tal caso la pensione è corrisposta con decorrenza dal mese successivo a quello di cancellazione dall'Albo professionale.

In caso di cancellazione intercorsa nello stesso mese di presentazione della istanza, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa istanza.

4. Qualora in sede di visita medica sia accertato che non sussistono le condizioni di perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione bensì sussistono quelle per il riconoscimento di una pensione di invalidità, quest'ultima può essere concessa in subordine alla pensione di inabilità.

5. La pensione di inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione.

6. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, purché non abbia compiuto i settantacinque anni di età. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione non si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio dalla data della sospensione. La visita medica è effettuata con le stesse modalità indicate al successivo art. 10.

7. In caso di infortunio l'Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'eventuale

terzo responsabile.

Art. 9 Forma della domanda

La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) nel caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) certificato medico rilasciato da struttura pubblica competente attestante la incapacità totale e permanente all'esercizio della professione; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante;
- 2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile e i suoi aventi causa ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 10 Modalità di accertamento

L'accertamento dello stato di inabilità è effettuato, di regola, entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ente. Ad esso provvede un'apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente che, effettuata la visita medica in Roma, redige un verbale in merito alle condizioni di salute del richiedente, esprimendo motivato parere circa l'esistenza o meno dello stato di inabilità.

Nel caso in cui il Consulente del Lavoro, per oggettivi motivi di salute, sia impossibilitato a sottoporsi a visita medica in Roma, può, su presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata presso il proprio domicilio da uno dei sanitari designato dalla Commissione.

In detta ipotesi il termine di cui al primo comma è ulteriormente prorogato compatibilmente con i tempi necessari ad organizzare la visita domiciliare.

In tal caso il sanitario redige apposito verbale, il quale è esaminato dalla Commissione medica, che stabilisce collegialmente l'esistenza o meno dell'inabilità, nei modi indicati nel successivo art. 12.

Effettuato l'accertamento di cui sopra, gli Uffici procedono al completamento dell'istruttoria amministrativa per la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Accertamento di speciali stati inabilitanti

In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all'unanimità dai componenti della Commissione medica, l'Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica.

Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l'inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione di inabilità può essere ugualmente adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

Art. 12

Compiti della Commissione medica

La Commissione medica invia alla Direzione Generale dell'Ente, entro termine congruo dall'espletamento dell'incarico ricevuto, la relazione compilata secondo lo schema predisposto dall'Ente e contenente:

- a) l'indicazione e la descrizione della infermità riscontrata;
- b) la valutazione motivata della esistenza o meno della totale e permanente incapacità dell'iscritto all'esercizio della professione con l'indicazione dell'epoca di insorgenza dello stato di inabilità;
- c) il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità.

La Commissione medica correda la propria relazione con tutti i documenti prodotti dal richiedente, nonché con gli originali di quelli relativi agli ulteriori eventuali accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.).

Art. 13

Riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda e la relazione medico-legale, delibera circa il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.

Gli Uffici provvedono quindi alla comunicazione dell'esito della domanda all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14 Reiezione e ricorso

Il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di inabilità è notificato all'interessato con l'indicazione della motivazione e con l'esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione e deve essere trasmesso all'Ente a mezzo di raccomandata entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione deferisce il nuovo accertamento dello stato di inabilità ad un Collegio composto da tre medici: uno nominato dal Presidente dell'Ente; uno dal ricorrente ed il terzo, scelto in accordo dai primi due medici, che assume le funzioni di Presidente.

In mancanza di accordo, il terzo medico è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Roma.

Il Presidente del Collegio decide il luogo e le modalità di espletamento della visita collegiale.

Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario di propria fiducia; le spese per gli altri due sanitari sono a carico dell'Ente; le spese per gli eventuali accertamenti diagnostici disposti dal Collegio sono anticipate dall'Ente e poste a carico della parte soccombente.

L'esito della visita è comunicato all'Ente dal Presidente del Collegio medico con le stesse modalità previste dal precedente art. 12.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il ricorso, decide circa l'accoglimento o la reiezione del medesimo.

La notifica del provvedimento di definizione del ricorso è effettuata dagli Uffici dell'Ente con le stesse modalità di cui al comma 2 del precedente art. 13.

Art. 15 Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo a causa di malattia o infortunio sopravvenuto

all'iscrizione all'Ente medesimo. Deve altresì concorrere il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione ovvero di cinque anni di iscrizione e contribuzione nel caso in cui l'evento invalidante, in costanza di rapporto assicurativo, sia causato da infortunio. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione all'Ente.

2. Sussiste diritto a pensione di invalidità anche quando la riduzione della capacità all'esercizio della professione preesista al rapporto previdenziale, ovvero alla data del 1° gennaio 1996, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. I trattamenti pensionistici di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. La misura della pensione di invalidità è pari al settanta per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4. L'Ente accerta, con le stesse modalità indicate nel precedente art. 10, ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della liquidazione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza della invalidità e, sulla base dell'accertamento, conferma o revoca la pensione. La pensione è definitiva quando l'invalidità, dopo la liquidazione, sia stata confermata tre volte.

L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, in sostituzione della pensione di invalidità.

6. La pensione di invalidità può inoltre essere trasformata in pensione di inabilità nell'ipotesi in cui le condizioni fisiche del pensionato iscritto si siano ulteriormente aggravate fino alla perdita totale e permanente della capacità professionale.

7. In caso di infortunio, l'Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'eventuale terzo responsabile.

Art. 16 Forma della domanda

La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma dell'autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) in caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato medico rilasciato da struttura pubblica competente attestante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento invalidante;
- 2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 17

Modalità di accertamento

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato da una apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente nei modi e nei tempi indicati dal precedente art. 10.

Art. 18

Accertamento di speciali stati invalidanti

- 1. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all'unanimità dai componenti della Commissione medica, l'Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica.
- 2. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici e l'invalidità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione di invalidità può essere adottato "a posteriori" anche ai fini della reversibilità della pensione stessa ai superstiti aventi diritto.

Art. 19

Compiti della Commissione medica

La Commissione medica, una volta eseguiti gli accertamenti, invia alla Direzione Generale dell'Ente, nei modi e nei tempi di cui al precedente art. 12, la relazione contenente i dati relativi alla

invalidità.

Art. 20
Riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda e la relazione medico-legale, delibera circa il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità.

Gli Uffici provvedono quindi alla comunicazione dell'esito della domanda all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 21
Reiezione e ricorso

In caso di reiezione della domanda di pensione di invalidità o di ricorso avverso tale decisione, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 14.

Art. 22
Pensioni di reversibilità e indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 5 e 6 sono reversibili ai superstiti nelle seguenti misure:

- a) il sessanta per cento al coniuge;
 - b) il venti per cento a ciascun figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
- La quota totale erogata ai superstiti non può superare il massimo complessivo del 100%.
- c) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, il sessanta per cento ad un solo figlio minorenni, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro;
 - d) il quaranta per cento a ciascun figlio nell'ipotesi di due figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro;
 - e) il cento per cento a tre o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro;
 - f) in mancanza di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, il cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con redditi inferiori alla metà dell'importo fissato dall'articolo 5, punto 2 del presente Regolamento;
 - g) il sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all'importo fissato dall'art. 5, punto 2 del presente Regolamento.

2. Le pensioni di cui agli articoli 8 e 15 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di

cui al punto 1. Qualora la pensione di invalidità di cui all'articolo 15 sia stata concessa prima del compimento del decennio di iscrizione, la pensione di reversibilità, così calcolata, è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al punto 1, al coniuge ed ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori del consulente che sia stato iscritto con carattere di continuità a decorrere da data anteriore al compimento del 50° anno di età, deceduto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa spetta nelle percentuali di cui al punto 1, da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia.

4. Sono minorenni, in assenza di frequenza di corsi di studio, i figli fino al compimento del 18° anno di età; il limite di età è elevato fino al compimento del 21° anno per i figli che frequentano le scuole medie superiori ed al compimento del 26° anno per i figli che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso stesso.

5. Si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di diritto di famiglia relativamente al diritto a pensione del coniuge divorziato.

6. Le pensioni di reversibilità e indirette decorrono dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato o dell'iscritto.

Art. 23

Norme comuni ai trattamenti pensionistici

In caso di omissione contributiva, i trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento di quanto dovuto (quota capitale, sanzioni, interessi e spese). Qualora il debito contributivo sia sanato entro i 60 giorni successivi alla richiesta di regolarizzazione, i trattamenti pensionistici decorrono dalla data di maturazione dei requisiti.

Art. 24

Pensione contributiva

Tutti gli iscritti all'Ente, che a far data dal 1° gennaio **2010**, abbiano effettuato versamenti a titolo di contribuzione soggettiva facoltativa, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, è corrisposta una pensione aggiuntiva alla pensione base calcolata con il sistema adottato per la rendita contributiva di cui al successivo art. 58 del presente regolamento.

Art. 25
Pagamento delle pensioni

Le pensioni di cui al presente regolamento sono pagate in tredici mensilità di uguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 26
Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

1. Gli importi di tutte le pensioni erogate e la misura del contributo di cui all'art. 49, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, sono variati annualmente, in base alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. L'importo del predetto contributo è arrotondato ai 5 euro superiori.
2. Le variazioni percentuali dell'indice di cui al punto 1 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. L'importo della pensione base di vecchiaia e la misura dei contributi soggettivi in vigore dal 1° gennaio 2014 sono rivalutati annualmente con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo.

Art. 27
Integrazione al minimo del trattamento pensionistico

Il trattamento pensionistico è integrato, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, a domanda, fino a concorrenza della misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a favore di coloro che non posseggano redditi di importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo stesso, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e sempreché non fruiscono d'integrazione al minimo su altro trattamento pensionistico.

Qualora il reddito complessivo risulti inferiore al limite suddetto, l'integrazione al trattamento minimo, di cui al precedente comma, è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

Art. 28
Contitolarità della pensione a superstiti

Nei casi di contitolarità della pensione a superstiti, l'integrazione al minimo è ripartita in proporzione alla quota spettante a ciascun superstite; in tali casi il diritto all'integrazione al trattamento minimo è riconosciuto indipendentemente dalla situazione reddituale dei singoli titolari ai quali, pertanto, non deve essere richiesta alcuna dichiarazione concernente i redditi.

Art. 29

Valutazione delle pensioni dirette

L'integrazione al minimo di cui all'art. 7 della legge 29.12.1988, n. 544, spetta anche ai titolari di pensione ENPACL il cui importo sia inferiore al minimo del F.P.L.D. per effetto della riduzione obbligatoria dei contributi prevista dall'art. 28 della legge n. 1100/1971, dall'art. 12 della legge n. 249/1991, nonché dall'art. 49 del regolamento.

Art. 30

Valutazione dei limiti di reddito

Agli effetti della valutazione dei limiti di reddito di cui al precedente art. 27, si tiene conto del reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati ed il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

Art. 31

Dichiarazione e accertamento dei redditi

Per l'accertamento dei redditi di cui all'art. 27, gli interessati devono presentare entro il mese di gennaio di ogni anno autocertificazione concernente i redditi presunti, prodotti nell'anno antecedente quello per il quale si deve accertare l'esistenza o il permanere del diritto all'integrazione al minimo del trattamento pensionistico. I redditi debbono essere dichiarati al lordo delle detrazioni e devono essere dichiarati anche quando, in relazione alla loro entità, non vi è obbligo di dichiarazione fiscale.

A detta dichiarazione deve fare seguito analogha dichiarazione concernente i redditi lordi denunciati ai fini IRPEF nell'anno antecedente quello per cui è prodotta la dichiarazione medesima ovvero, su richiesta dell'Ente, copia della dichiarazione dei redditi, da inoltrare entro trenta giorni dalla scadenza di presentazione della stessa, stabilita a termine di legge.

Ove il reddito complessivo dichiarato in via presuntiva sia di entità superiore al limite di reddito

indicato al precedente art. 27, è sospesa l'erogazione dell'integrazione. Accertato il venir meno del diritto all'integrazione, sulla scorta dell'entità del reddito dichiarato in via definitiva, l'Ente provvede al recupero delle somme versate nel corso dell'anno a titolo di integrazione.

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi presunti entro il precitato termine del mese di gennaio comporta la sospensione dell'integrazione al minimo.

Ove, successivamente a detta sospensione, non venga inoltrata all'Ente, nei termini sopra indicati, la dichiarazione dei redditi effettivamente prodotti nell'anno precedente, è assunto provvedimento comportante il venir meno del diritto all'integrazione medesima a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno nel quale è intervenuta la sospensione.

Art. 32 Corresponsione dell'integrazione

L'integrazione è corrisposta fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo di anno in anno vigente per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, secondo i valori provvisori stabiliti annualmente in tale gestione. Nell'anno successivo si procede al conguaglio o al recupero dell'integrazione in base ai valori effettivi del trattamento minimo vigente per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

L'integrazione è corrisposta con le stesse modalità previste per l'erogazione del trattamento pensionistico.

L'integrazione al minimo è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di integrazione o dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, se successiva. In caso di ritardata presentazione della istanza di pensione, sono altresì dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualità, dell'integrazione al minimo, ove spettante.

Art. 33 Copertura finanziaria

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione dell'art. 7 della legge n. 544/1988 si provvede con le normali fonti di finanziamento della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, con l'inserimento degli oneri medesimi nelle relative previsioni di spesa.

Art. 34 Provvidenze straordinarie

Giusta quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di erogare provvidenze a favore dei soggetti indicati nel successivo art. 35, secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 35
Soggetti assistibili

Le prestazioni possono essere erogate agli iscritti, ai pensionati iscritti, al coniuge e ai familiari superstiti entro il secondo grado degli iscritti o di coloro che lo siano stati, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità, in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli.

Art. 36
Condizioni per l'erogazione

Le prestazioni possono essere erogate a condizione che:

- a) l'iscritto sia in regola col versamento delle quote di iscrizione all'Albo provinciale di appartenenza;
- b) nei confronti dell'iscritto non sia stato assunto il provvedimento di sospensione dall'esercizio della attività professionale;
- c) l'iscritto sia in regola col versamento dei contributi dovuti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Ente;
- d) in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, alla data della morte, sussistano tutti i requisiti suddetti.

I requisiti richiesti debbono essere comprovati dal soggetto richiedente.

Art. 37
Tipologia delle situazioni di gravità

Costituiscono circostanze o situazioni di notevole gravità quelle derivanti da:

- a. calamità naturali;
- b. furto o incendio del materiale e dell'attrezzatura dello studio, purchè non dipendenti da dolo o da colpa grave, tali da impedire e/o compromettere il normale esercizio della professione e/o l'integrità fisica della persona stessa;

- c. malattie, infortuni e situazioni di tale bisogno che determinino condizioni di particolare disagio economico dell'iscritto o pensionato e dei suoi familiari;
- d. decesso dell'iscritto o del pensionato quando determini uno stato di tale disagio economico per i familiari superstiti da compromettere le minime esigenze di sussistenza.

Art. 38
Contributi Particolari

Particolari contributi, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, potranno essere concessi anche nel caso in cui l'iscritto, per malattia e/o infortunio, si venga a trovare per almeno quattro mesi nell'impossibilità di esercitare proficuamente la professione.

Art. 39
Modalità per ottenere le prestazioni

Per ottenere le prestazioni il richiedente dovrà inviare domanda, in carta semplice, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, descrivendo in forma particolareggiata le circostanze o situazioni di notevole gravità che hanno determinato lo stato di particolare bisogno.

Art. 40
Forma della domanda

La domanda di cui all'art. 39 deve essere spedita entro centottanta giorni, salvo comprovati impedimenti, dalla data dell'evento che ha determinato la condizione di particolare bisogno.

I documenti che debbono essere inviati a corredo della domanda e che comunque possono essere trasmessi in periodo successivo, sono:

- 1) dichiarazione, in carta libera, rilasciata dal Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine presso il quale il Consulente è o è stato iscritto, attestante la regolarità di iscrizione e contribuzione dell'iscritto;
- 2) certificato sostitutivo di atto notorio dal quale risultino il reddito lordo e quello netto ai fini IRPEF relativamente all'anno precedente a quello della richiesta e la dichiarazione attestante di non aver fruito da altro Ente o Cassa di analoga prestazione e di essere a conoscenza di non poterne fruire;
- 3) dichiarazione o certificazione rilasciata dall'autorità competente attestante la veridicità e la gravità dell'evento che ha determinato una delle condizioni di cui alla lettera b) del precedente art. 37;

4) certificato di stato di famiglia e, ove necessari, certificato di morte;

5) ogni e qualsiasi altra documentazione che, a richiesta dell'Ente, si renda necessaria per l'istruzione della pratica.

Art. 41 Delle prestazioni

Per la determinazione della misura delle provvidenze si tiene conto delle prestazioni eventualmente erogate da altri fondi di previdenza e/o altri Enti e, in particolare, delle circostanze di eccezionale gravità che hanno determinato lo stato di particolare bisogno del richiedente medesimo.

Ove la domanda sia presentata a norma dell'art. 37 lettera a), la prestazione potrà essere erogata indipendentemente dall'entità del reddito prodotto, nella misura che il Consiglio di Amministrazione riterrà congrua, per un importo non inferiore al 50% e non superiore a due volte l'importo della pensione in pagamento al momento della delibera.

Le domande presentate ai sensi delle lettere b), c), e d) dell'art. 37 del presente regolamento, sono esaminate tenendo conto del reddito netto imponibile dichiarato dal Consulente del Lavoro nell'anno precedente quello dell'evento.

Sono esclusi dalle prestazioni i Consulenti del Lavoro che fruiscono di redditi per un importo annuo complessivo superiore a tre volte l'importo annuo della pensione base al momento della richiesta, aumentato del 12 per cento per ogni persona a carico.

Sono parimenti esclusi dalle provvidenze i familiari superstiti degli iscritti o pensionati che fruiscono di redditi lordi di qualunque genere per un importo annuo complessivo superiore a due volte il limite di reddito previsto per l'erogazione del trattamento minimo, aumentato del 12 per cento per ogni persona a carico.

Le prestazioni, erogate in relazione a domanda formulata ai sensi di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del citato art. 37, consistono in:

- contributo da erogarsi, in rapporto alla gravità delle condizioni di particolare bisogno e in relazione alle spese documentate, nella misura che il Consiglio di Amministrazione riterrà equa ed entro il limite massimo;
- contributo da erogarsi, in rapporto alla gravità della situazione di bisogno di cui all'art. 38, in misura non superiore al limite massimo.

Per ciascun tipo di provvidenza non può essere erogato più di un contributo ogni anno.

Art. 42

Delle modalità di erogazione delle prestazioni

Il Consiglio di Amministrazione, in base alle norme del presente regolamento e sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente, provvederà ad erogare le prestazioni previste dal precedente art. 41.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono definitive e debbono comunque essere sempre motivate.

Art. 43

Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

I consulenti del lavoro appartenenti alle categorie previste dalla legge 24.5.1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni che non abbiano fruito o non abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione, ancorché già in atto alla data di entrata in vigore della legge 15/4/1985, n. 140.

La maggiorazione, a totale carico del bilancio dello Stato, nei cui confronti è ripetibile, è soggetta alla disciplina della perequazione automatica, è concedibile su domanda e decorre, per le pensioni già in essere, dal 1° gennaio 1985, e per le pensioni future, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

La maggiorazione non viene assorbita dalla integrazione al minimo e non trasforma la pensione in superiore al minimo.

Gli aventi diritto, ivi inclusi i titolari di pensione di reversibilità, possono presentare, in luogo della documentazione prescritta, autocertificazione attestante la ricorrenza dei requisiti combattentistici.

La domanda deve dare atto della appartenenza alle categorie richiamate dalla norma generale e la dichiarazione dell'assenza del titolo a godere della mancata fruizione del beneficio di cui trattasi presso qualsiasi altro ordinamento pensionistico.

Art. 44

Indennità di maternità

1. L'iscrizione alla Cassa è condizione essenziale per la maturazione del diritto all'indennità di maternità. In applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni, alle Consulenti del Lavoro è corrisposta, una indennità di maternità durante i periodi di gravidanza e

puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta con delibera del Consiglio di Amministrazione. E' corrisposta in unica soluzione e dietro presentazione del certificato di nascita in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale netto percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dall'interessata, nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

3. L'indennità di cui al comma 1 in ogni caso non può comunque essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero per gli impiegati, né superiore a cinque volte detto importo minimo.

Resta ferma la potestà dell'Ente di stabilire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'Ente.

4. La normativa vigente non consente il cumulo di più prestazioni allo stesso titolo, pertanto, non si dà luogo alla corresponsione della indennità di maternità qualora all'interessata spetti l'indennità stessa prevista a tutela delle lavoratrici madri dipendenti e delle lavoratrici autonome di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 45

Termini e modalità della domanda

1. La domanda per la corresponsione dell'indennità deve essere presentata all'Ente dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e/o entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda deve essere corredata da:

a) copia del documento di identità della richiedente;

b) qualora la domanda sia prodotta prima del parto, certificato medico di certa gravidanza, rilasciato dal ginecologo, dal quale risultino, oltre alle generalità complete dell'interessata, anche il mese di gravidanza alla data della visita e la data presunta del parto;

c) qualora la domanda sia presentata dopo il parto, il certificato di assistenza al parto o certificato di nascita e stato di famiglia aggiornato all'evento, dal quale risulti la data dell'evento medesimo.

d) modello di dichiarazione dal quale risulti il reddito professionale netto percepito e denunciato ai

fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello del parto;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che la richiedente non ha diritto alla indennità di maternità prevista a tutela delle lavoratrici madri e delle lavoratrici autonome ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 46

Indennità in caso di interruzione della maternità

1 L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico dopo il secondo e prima del sesto mese di gravidanza, l'indennità è corrisposta nella misura pari all'80% di un dodicesimo del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente quello dell'evento.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dall'evento e corredata dalla seguente certificazione:

a) copia del documento di identità della richiedente;

b) certificato medico, o cartella clinica, che riporti il giorno dell'avvenuto aborto;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che la richiedente non ha diritto alle indennità di maternità prevista a tutela delle lavoratrici madri e delle lavoratrici autonome ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

d) modello di dichiarazione dal quale risulti il reddito professionale netto percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente quello dell'evento.

Art. 47

Indennità in caso di adozione

1. L'indennità di maternità spetta anche nel caso di ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, che non abbia superato i sei anni di età. Nel caso di adozione internazionale l'indennità di maternità spetta all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se il minore abbia superato i 6 anni e fino alla maggiore età.

2. La relativa domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia, corredata di idonea autocertificazione circa la

data di detto ingresso e da copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

La domanda deve inoltre essere corredata dalla seguente certificazione:

- a) copia del documento di identità del richiedente;
- b) modello di dichiarazione dal quale risulti il reddito professionale netto percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo per il secondo anno precedente a quello dell'ingresso in famiglia;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che il richiedente non ha diritto alla indennità di maternità prevista a tutela delle lavoratrici madri e delle lavoratrici autonome ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 48
Disposizioni generali

1. La indennità di maternità è considerata ai fini fiscali come compenso professionale, ovvero reddito da lavoro autonomo ed è pertanto soggetta a tassazione.
2. L'Ente, in qualità di sostituto di imposta, opera alla fonte la ritenuta d'acconto che sarà successivamente certificata.

Art. 49
Contributo soggettivo

1. A far data dal 1° gennaio **2010** e dal successivo 1° gennaio 2014 il contributo soggettivo obbligatorio annuo è dovuto da tutti gli iscritti in misura crescente in relazione all'anzianità di iscrizione all'Ente, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o da riscatto, secondo la seguente tabella:

Anzianità di iscrizione	Contributo soggettivo	
	1/1/ 2010	1/1/2014
Fino a 5 anni	€1.300	€1.950
Da 6 a 10 anni	€2.600	€3.300
Da 11 a 15 anni	€3.300	€4.950
Da 16 a 20 anni	€3.700	€5.550
Da 21 in poi	€4.300	€6.450

2. Il contributo soggettivo è frazionabile in dodicesimi, in relazione ai mesi di effettiva iscrizione.

La quota di contributo mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione.

3. L'iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, in permanenza di tale iscrizione, può chiedere la riduzione alla metà del contributo soggettivo a decorrere dal sesto anno di iscrizione all'Ente. L'esercizio di tale facoltà produce effetti dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. La cessazione della predetta iscrizione deve essere comunicata entro trenta giorni.

L'omissione della comunicazione comporta il versamento del saldo contributivo e la corresponsione delle maggiorazioni per ritardato pagamento, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per i casi di evasione contributiva.

4. La contribuzione soggettiva versata in forma ridotta ai sensi della normativa previgente nonché ai sensi del comma 3 del presente articolo, comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione in relazione ai periodi per i quali è stato versato il contributo ridotto, salva la facoltà di riscatto ai sensi dell'art. 50.

5. Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi delle vigenti leggi.

6. In deroga a quanto previsto al comma 1, i pensionati che mantengono l'iscrizione all'Ordine hanno facoltà di corrispondere il contributo soggettivo stabilito per la prima fascia di contribuzione.

Art. 50 Riscatti

1. E' data facoltà di riscattare:

a. i periodi per i quali è stato versato il contributo soggettivo in forma ridotta;

b. il periodo di praticantato, non superiore ad un biennio;

c. il periodo legale per il conseguimento del titolo universitario che permette l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro;

d. il servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di due anni.

2. I periodi di cui alle lettere a, b, c, d possono essere riscattati in tutto o in parte. I periodi di cui alle lettere b, c, d possono essere riscattati purché non coincidenti con altri periodi comunque considerati nell'anzianità assicurativa maturata presso l'ENPAOL o presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

3. L'onere del riscatto è costituito dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto, da calcolare sulla base delle tabelle dei coefficienti previste dalla legge n. 45/1990 o in vigore al momento della domanda di riscatto.
4. Il pagamento della somma di cui al comma precedente può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero con le modalità di cui all'art. 2, comma 3 e art. 4, comma 2, della legge n. 45/1990.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le tabelle dei coefficienti, utilizzate per determinare la riserva matematica ai fini del riscatto, dovranno essere aggiornate in relazione al quadro di ipotesi demografiche, economiche e finanziarie utilizzato nella redazione del più recente bilancio tecnico. Dette tabelle dovranno essere riviste con cadenza triennale e, ove necessario, aggiornate.
6. Per ogni anno di riscatto la misura della riserva matematica non può essere inferiore al contributo soggettivo annuo in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, in relazione alla fascia di appartenenza.
7. I contributi di riscatto sono deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 51

Contribuzione volontaria

1. Chi sia stato iscritto e possa far valere dieci anni di contribuzione, anche non continuativa, ovvero tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, può essere ammesso alla prosecuzione volontaria, valida solo ai fini della pensione di vecchiaia.

L'importo del versamento volontario annuo è pari al contributo soggettivo in vigore dall'anno di presentazione della domanda, in relazione alla fascia di appartenenza, e deve essere versato nei termini e con le stesse modalità di cui all'art. 55.

2. I contributi volontari versati in ritardo rispetto alla data di scadenza si imputano a copertura del versamento dovuto per la rata successiva. Con la contribuzione volontaria non è consentito superare l'anzianità minima contributiva prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

3. La contribuzione volontaria è deducibile dal reddito ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 52

Contributo integrativo

1. Gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i compensi e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
2. Le associazioni o società di professionisti ed i centri elaborazione dati di cui all'articolo 58, comma 16, legge n. 144/99 devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al punto 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei Consulenti del Lavoro. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società e del centro elaborazioni dati pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
3. Il contributo di cui ai punti 1 e 2 è dovuto anche dai pensionati iscritti all'Ente.
4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del due per cento.
5. La maggiorazione percentuale di cui al punto 1 si riferisce a tutti i compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile.
6. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale.

Art. 53

Variabilità del contributo soggettivo e integrativo

1. La misura del contributo soggettivo di cui all'articolo 49, punto 1, può essere variata su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati, soggetta all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto ogni triennio o quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.
2. La percentuale di cui all'articolo 52, punto 4, può essere variata annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale può essere diminuita quando le entrate complessive superano del dieci per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per la riserva legale determinati secondo le modalità di cui all'articolo 13 dello Statuto.

3. Il provvedimento di cui al punto 2 è adottato sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente o su richiesta motivata di questo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per determinare l'aliquota del contributo integrativo di cui all'articolo 52 si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

5. La misura del contributo soggettivo deve essere aumentata quando l'entità delle entrate complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a coprire tutte le uscite e l'eventuale integrazione della riserva legale, di cui all'articolo 13 dello Statuto. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l'articolo 7 della legge 29 dicembre 1998, n. 544.

Art. 54

Comunicazioni obbligatorie all'Ente

1. Tutti gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro devono comunicare all'Ente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, l'ammontare dei compensi sul quale è calcolato il contributo di cui all'articolo 52.

La dichiarazione stessa può essere altresì resa su supporto cartaceo entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

La comunicazione deve essere comunque effettuata anche in assenza di volume d'affari o di partita IVA.

2. Nella comunicazione di cui al punto 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, dei volumi d'affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume d'affari ai fini IVA dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti ed a centri elaborazioni dati, si applicano i criteri di cui all'articolo 52, punto 2.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente stabilisce i criteri e le modalità per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonché quelli per l'applicazione del presente e del successivo articolo.

5. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i Consulenti del Lavoro, nonché i pensionati in attività.

6. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dell'IVA, il

richiedente può dichiarare provvisoriamente l'entità del volume d'affari conseguito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo.

7. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione di cui al punto 1, ove non sia stata già presentata, deve essere prodotta dagli eredi entro 6 mesi dalla scadenza di cui al punto 1.

Art. 55 Pagamento dei contributi

1. Il contributo soggettivo di cui all'articolo 49 può essere riscosso a mezzo di ruoli compilati dall'Ente, resi esecutivi secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette o, a richiesta dell'Ente, mediante il pagamento su conto corrente postale ovvero a mezzo avvisi di pagamento predisposti dall'istituto di credito incaricato dall'Ente.

2. Il pagamento del contributo integrativo di cui all'articolo 52 è eseguito a mezzo di conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dall'Ente.

3. Il contributo integrativo è versato entro il 30 settembre di ogni anno, salvo quanto disposto dall'art. 54, punto 7.

4. In caso di inadempienza, l'Ente può provvedere alla riscossione del contributo di cui all'articolo 52 anche a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'organo competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

5. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

6. Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 56 Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni.

Art. 57 Controllo delle comunicazioni

Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell'Ente e quelli dichiarati ai sensi dell'articolo 54 dall'iscritto, l'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione

indiretta entro il termine di prescrizione quinquennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali del volume d'affari ai fini dell'IVA, nonché di inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica l'articolo 54, punto 5 ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 58
Rendita contributiva

1. Coloro che hanno compiuto il 65° anno di età, con almeno tre anni di iscrizione e contribuzione, anche non continuativi, e che cessino o abbiano cessato l'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono chiedere la liquidazione di una rendita calcolata, in base ai contributi soggettivi effettivamente versati, con il sistema contributivo, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi per raggiungere una maggiore anzianità e maturare il diritto a pensione di cui all'art 5. Chi si è avvalso della ricongiunzione in uscita o della totalizzazione, ovvero è già titolare di trattamento pensionistico di invalidità, non può accedere a tale rendita. La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Il calcolo della rendita contributiva è determinato in relazione al montante dei contributi soggettivi versati nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto, di ricongiunzione, di contribuzione volontaria e facoltativa. La contribuzione trasferita da altri Enti a seguito dell'operazione di ricongiunzione è computata nel montante contributivo nel limite della riserva matematica necessaria per la copertura della maggior quota di pensione. Analogamente si procede ove si verifichi coincidenza di periodi contributivi.
3. Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo è pari al 90% della media quinquennale dei tassi di rendimento netto del patrimonio investito dell'Ente con un valore minimo garantito del 1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari alla media quinquennale del PIL in caso di media effettiva superiore a quest'ultimo valore. L'eventuale maggior rendimento è destinato ad un apposito fondo o riserva da utilizzare anche a copertura del minimo garantito.
4. Le deliberazioni relative alla modifica del tasso annuo di capitalizzazione e dei coefficienti di trasformazione del capitale in rendita sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri Vigilanti.
5. Il montante contributivo al momento del raggiungimento del 65° anno di età verrà trasformato in

rendita con i coefficienti di cui alla tabella A della legge 335/1995 e successive modificazioni.

6. Il Consiglio di Amministrazione può autonomamente aggiornare i coefficienti di trasformazione di capitale in rendita sulla base di ipotesi in linea con le caratteristiche demografiche e finanziarie dell'Ente, per garantire la stabilità della propria gestione.

7. La rendita contributiva è reversibile ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui all'art. 22 del presente Regolamento e decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del beneficiario.

8. I superstiti dell'iscritto che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di una anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione del dante causa di almeno 3 anni, possono ottenere, su loro richiesta, la restituzione dei contributi soggettivi versati. Sulle somme da restituire è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

9. Per la rendita contributiva di cui al presente articolo non si procede in ogni caso all'integrazione al trattamento minimo. La rendita contributiva è liquidata in via anticipata con cadenza semestrale.

TITOLO II DELL'ELEZIONE DEGLI ORGANI

Art. 59 Organi eligendi

Il presente regolamento disciplina l'elezione:

- a. dei componenti dell'Assemblea dei Delegati;
- b. dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c. dei componenti effettivo e supplente del Collegio dei Sindaci, in rappresentanza della categoria dei Consulenti del Lavoro.

Art. 60 Aventi diritto al voto

Sono elettori dei Delegati i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione di indizione delle elezioni.

Art. 61
Eleggibilità

Sono eleggibili all'Assemblea dei Delegati i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente che, alla data delle elezioni, abbiano una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni.

I componenti l'Assemblea dei Delegati sono rieleggibili.

Art. 62
Determinazione e comunicazione della data delle elezioni

Almeno centoventi giorni prima della scadenza quadriennale dell'Assemblea dei Delegati, decorrenti dalla data del precedente insediamento, il Presidente dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fissa la data delle elezioni per il rinnovo della Assemblea stessa.

Le elezioni dovranno tenersi entro il termine massimo di trenta giorni successivi dalla scadenza di cui al primo comma.

Art. 63
Adempimenti dei Consigli Provinciali. Insediamento dei seggi

Entro dieci giorni dalla data della delibera di indizione delle elezioni, di cui al precedente articolo 62, il Presidente dell'Ente ne dà comunicazione ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine ed al Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro lo stesso termine sono trasmessi ai Presidenti dei Consigli Provinciali gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili.

Entro venti giorni dalla data della raccomandata di cui al primo comma i Presidenti dei Consigli Provinciali adempiono alle seguenti incombenze:

- a. restituiscono all'Ente, dopo aver provveduto all'aggiornamento (aggiungendo i nominativi dei nuovi iscritti e depennando quelli degli eventuali cancellati, nonché correggendo eventuali inesattezze) l'elenco in quattro copie degli aventi diritto al voto;
- b. restituiscono all'Ente, dopo aver provveduto all'aggiornamento, l'elenco in quattro copie degli eleggibili alla carica di Delegato;
- c. convocano il Consiglio Provinciale per la nomina del seggio elettorale costituito da un presidente e da scrutatori in numero non inferiore a due e non superiore a quattro, scelti tra gli

elettori. Per ogni membro effettivo del seggio elettorale, il Consiglio Provinciale dell'Ordine nomina un membro supplente;

d. inviano a ciascun elettore, a mezzo lettera raccomandata, l'avviso di convocazione con l'indicazione della data, del luogo e dell'orario in cui si terranno le elezioni, del numero dei delegati da eleggere e la comunicazione che il presente regolamento potrà essere consultato presso la sede del Consiglio Provinciale.

Almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, il Presidente del Consiglio Provinciale insedia il seggio elettorale presso la sede destinata. In tale circostanza consegna al presidente del seggio il seguente materiale:

- 1) due elenchi degli aventi diritto al voto;
- 2) due elenchi degli eleggibili;
- 3) tutto il materiale necessario a garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 64

Modalità di esposizione dei dati negli elenchi degli elettori e degli eleggibili

Gli stampati per gli elenchi di cui al precedente articolo 63, approntati a cura dell'Ente, debbono recare i seguenti campi:

- 1) Elenco degli aventi diritto al voto:
 - a. Numero d'ordine;
 - b. Numero d'iscrizione all'Albo;
 - c. Cognome e nome;
 - d. Luogo e data di nascita;
 - e. Luogo di residenza;
 - f. Data di iscrizione all'Enpacl;
 - g. Estremi del documento di identificazione;
 - h. Annotazione dell'espressione di voto;
 - i. Annotazioni varie.
- 2) Elenco degli Eleggibili:
 - a. Numero d'ordine;
 - b. Numero d'iscrizione all'Albo;
 - c. Cognome e nome;

- d. Luogo e data di nascita;
- e. Luogo di residenza;
- f. Data di iscrizione all'ENPACL;
- g. Annotazioni varie.

In calce ad ogni elenco degli elettori il Presidente del Consiglio Provinciale dovrà apporre e sottoscrivere la seguente dichiarazione: "I nomi e i dati degli iscritti all'ENPACL, riportati nel presente elenco, sono iscritti nell'Albo tenuto a cura di questo Consiglio Provinciale. In base al numero degli elettori, dovranno essere eletti a norma dell'articolo 17 dello Statuto, numero delegati".

In calce ad ogni elenco degli eleggibili il Presidente del Consiglio Provinciale dovrà apporre la seguente dichiarazione: "I nomi e i dati degli iscritti all'ENPACL, riportati nel presente elenco, sono iscritti nell'Albo tenuto a cura di questo Consiglio Provinciale".

I predetti elenchi dovranno essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio Provinciale in ciascun foglio.

L'Ente, espletate le operazioni di controllo, apporrà in calce a ciascun elenco degli elettori la seguente dichiarazione: "Espletati gli opportuni controlli con gli atti dell'ENPACL, si confermano il numero e i dati degli elettori elencati nonché il numero di delegato/i da eleggere".

In calce a ciascun elenco degli eleggibili, l'Ente apporrà la seguente dichiarazione: "Espletati gli opportuni controlli con gli atti dell'ENPACL, si confermano il numero e i dati degli eleggibili elencati".

Dette dichiarazioni di ratifica dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Ente.

Tre copie di ognuno degli elenchi, così ratificati, saranno restituiti ai rispettivi Consigli Provinciali dell'Ordine entro venti giorni dalla data di ricezione dei medesimi.

Art. 65

Modalità di presentazione delle liste

Liste comprendenti un numero di candidati superiore a quello dei Delegati da eleggere possono essere presentate al seggio elettorale dal momento del suo insediamento fino a 15 giorni liberi prima della data delle elezioni. Nell'ultimo giorno utile, il seggio elettorale deve rimanere aperto fino alle ore 18.00. Ciascuna lista deve recare la firma dei candidati per accettazione e la firma di almeno

dieci elettori presentatori.

I candidati non possono essere compresi in più liste e gli elettori presentatori possono presentare una sola lista. Le firme di accettazione dei candidati e quelle degli elettori presentatori debbono essere autenticate da un notaio o dal Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine.

In caso di mancata presentazione di liste, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ente in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 61.

I componenti del seggio non possono essere candidati.

Art. 66

Stampa delle schede elettorali

Il Presidente del Consiglio Provinciale, su indicazione del seggio elettorale, provvede alla stampa delle schede di votazione, contenenti le liste dei candidati, in ordine di presentazione. In caso di mancata presentazione di liste, la scheda deve contenere righe in bianco pari al numero dei voti da esprimere. Dette schede debbono essere consegnate al Presidente del seggio entro il giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni.

Art. 67

Elezioni e voto: peculiarità

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 68

Operazioni preliminari al voto

Le operazioni di voto si svolgono, nel giorno e nel luogo fissati, ininterrottamente dalle ore 10 alle ore 16.

Due ore prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente del seggio elettorale si assicura che nella sala destinata alle votazioni si trovino:

- a. un divisorio o transenna che consenta di votare in luogo non accessibile agli altri elettori in attesa di esprimere il voto;
- b. una o più cabine che consentano di votare in assoluta segretezza;
- c. elenchi, timbri e tutto ciò che serve per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- d. un contenitore per le schede autenticate;
- e. un'urna, recante una fessura per l'introduzione delle schede votate che viene sigillata dai

componenti del seggio;

f. il materiale occorrente per la formazione, dopo lo scrutinio, dei plichi delle schede da sigillare.

Il Presidente provvede a preparare un numero di schede pari a quelle degli iscritti negli elenchi degli elettori, che devono essere timbrate e firmate da almeno un componente del seggio.

Art. 69

Documenti da rendere pubblici

Nella sala delle votazioni deve essere esposto un elenco degli aventi diritto al voto, un elenco degli eleggibili, il fac-simile della scheda di votazione ed almeno due copie del presente regolamento.

Art. 70

Modalità di espressione del voto

Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere, barrando la casella corrispondente ai nominativi prescelti; in assenza di liste, scrivendo i nominativi sulla scheda. In caso di omonimia, deve essere indicato anche il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili.

Art. 71

Formalità relative al voto

L'elettore viene ammesso a votare, previa la sua identificazione. Riceve la scheda ed una matita copiativa dal Presidente del seggio elettorale. Provvede immediatamente ad esprimere il suo voto nella cabina a ciò destinata, quindi chiude la scheda prima di uscire dalla cabina e la riconsegna al Presidente del seggio che la introduce nell'urna in sua presenza.

L'elettore che prima dell'inserimento della propria scheda nell'urna ne chiede, per qualsiasi motivo, la sostituzione, é tenuto a restituire la scheda stessa chiusa al Presidente del seggio, il quale appone sulla stessa il timbro del seggio e provvede ad inserirla in una apposita busta gommata che viene immediatamente sigillata mediante timbro e firma del Presidente.

Il seggio provvede quindi a numerare e vidimare una nuova scheda che viene consegnata all'elettore. L'operazione di sostituzione viene trascritta nel verbale delle operazioni elettorali.

Art. 72

Formalità di registrazione dei votanti

Di ogni singola operazione di voto deve essere presa nota da uno degli scrutatori mediante apposizione della propria firma accanto al nome del votante, nell'apposito spazio nell'elenco degli elettori.

Art. 73

Termine delle operazioni elettorali

Se all'ora fissata per la chiusura delle operazioni elettorali sono ancora presenti in sala elettori che non hanno votato, il Presidente li ammette a votare.

Qualora la totalità degli elettori abbia espresso il voto prima dell'ora stabilita per la chiusura del seggio, il Presidente può dichiarare immediatamente chiusa la votazione ed iniziare le operazioni di scrutinio.

Durante le operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale possono momentaneamente assentarsi, purché alle operazioni elettorali siano sempre presenti almeno due componenti.

Art. 74

Inizio delle operazioni di scrutinio

Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio unitamente agli scrutatori.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 75

Modalità per l'espletamento delle operazioni di scrutinio

Per le operazioni di scrutinio, il Presidente apre l'urna contenente le schede votate e dà inizio allo spoglio di esse.

A tal fine, uno scrutatore estrae dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al Presidente.

Questi legge ad alta voce i nomi dei votati mentre gli altri scrutatori prendono nota separatamente dei voti espressi, registrandoli in apposite tabelle, a fianco del nome di ciascun votato.

Le schede così scrutinate vengono raccolte a parte, avendo cura di separare quelle valide da quelle ritenute nulle, da quelle bianche e da quelle contestate.

Art. 76
Contestazioni e relative decisioni

Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria e senza interrompere le operazioni elettorali su tutte le questioni inerenti alle operazioni stesse e sulla nullità dei voti.

Le contestazioni degli scrutatori e le decisioni adottate dal Presidente debbono essere riportate a verbale.

Art. 77
Stesura del verbale ed operazioni conclusive

Ultimato lo scrutinio, il Presidente del seggio chiude il verbale delle operazioni, che viene redatto in tre copie su modello predisposto dall'Ente.

Tutte le copie del verbale vengono sottoscritte in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale ed inviate all'Ente, a cura del Presidente del seggio, in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Contemporaneamente, in separato plico sigillato, sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il Presidente del seggio trasmette all'Ente le schede votate, le schede contestate, le schede nulle, le schede bianche e quelle vidimate e non utilizzate nonché le schede sostituite.

Il Presidente del seggio, infine, consegna al Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine tutto l'altro materiale ricevuto.

Art. 78
Proclamazione e convocazione eletti

Al ricevimento dei verbali provenienti dai Consigli Provinciali dell'Ordine, il Presidente dell'Ente, assistito dal Collegio dei Sindaci, proclama eletti i candidati che, nell'ambito di ciascuna provincia, hanno ricevuto il maggior numero di voti, redigendo apposito provvedimento.

Nelle rispettive liste i candidati in esubero rispetto al numero dei delegati da eleggere saranno da considerare in surroga.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'Albo, il più anziano di età.

La proclamazione sarà immediatamente comunicata a ciascun eletto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla comunicazione dovrà essere allegato l'elenco degli eletti completo

dei loro indirizzi e, possibilmente, dei loro riferimenti telefonici ed informatici.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal Presidente dell'Ente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai Consigli Provinciali degli Ordini.

Art. 79

Sostituzione dei componenti dell'Assemblea

Alla sostituzione dei componenti l'Assemblea dei Delegati che siano venuti a mancare per decesso, dimissioni, opzione o altre cause, si provvede con la nomina del primo dei non eletti della stessa lista nella provincia di appartenenza.

Art. 80

Prima convocazione dell'Assemblea ed insediamento delle cariche

Entro quindici giorni dalla data della proclamazione degli eletti, l'Assemblea dei Delegati, convocata dal Presidente uscente per il proprio insediamento, nomina tra i Delegati stessi, un Comitato elettorale composto di tre membri ed un segretario senza diritto di voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Nomina altresì sei componenti supplenti ed un segretario supplente. Il Comitato provvede ad eleggere, tra i propri componenti, il presidente.

Art. 81

Elettorato passivo alla carica di Consigliere

Sono eleggibili alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione i Consulenti del Lavoro che, alla data di elezione del Consiglio medesimo, sono iscritti all'ENPACL da almeno 8 anni.

La carica a Consigliere di amministrazione ha la durata di quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili una sola volta.

La carica di Consigliere di Amministrazione o di Sindaco é incompatibile con la carica di Delegato. Pertanto i componenti dell'Assemblea dei Delegati eventualmente eletti ad una delle suddette cariche, se la accettano, cessano di far parte dell'Assemblea stessa e vengono sostituiti con le modalità di cui all'art. 79 del presente regolamento.

Art. 82

Modalità di presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

Liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, comprendenti un numero di candidati non superiore a nove, possono essere presentate, da almeno venti delegati, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della proclamazione. Il delegato non può presentare più di una lista. Ciascun candidato non può essere presentatore di liste né far parte di più liste.

Le liste dovranno essere presentate al Comitato elettorale con le firme di accettazione e presentazione autenticate da un notaio oppure dai Presidenti dei Consigli Provinciali degli Ordini ovvero dal Presidente dell'Ente.

Il Comitato elettorale, accertata, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, la loro validità riferisce al Presidente uscente per la successiva convocazione dell'Assemblea dei Delegati che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.

Il Comitato elettorale, nell'eventualità di mancata presentazione regolare di più liste riferirà al Presidente dell'Ente affinché provveda alla riapertura dei termini per ulteriori 20 giorni. Rimasto infruttuoso il secondo tentativo dovrà essere convocata l'Assemblea dei Delegati eletti per gli opportuni provvedimenti.

Art. 83

Convocazione per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente convoca, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata, l'Assemblea dei Delegati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione o per i provvedimenti statutari del caso.

Art. 84

Modalità di espletamento delle elezioni

L'Assemblea dei Delegati, convocata ai sensi del precedente articolo 83, è presieduta dal Delegato più anziano per iscrizione all'Ente. Il Direttore Generale funge da segretario verbalizzante. L'Assemblea dei Delegati procede alla elezione del Consiglio di Amministrazione che si compone di nove membri.

Art. 85

Operazioni preliminari al voto

Il Comitato elettorale, nei giorni precedenti la data delle elezioni, procede allo svolgimento dei seguenti compiti:

- a. provvede alla stampa delle schede di votazione contenenti l'elenco dei candidati in ordine alfabetico per ogni lista; le schede sono stampate su carta di colore bianco per l'elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione, sulla base delle liste presentate;
- b. decide sui ricorsi ad esso presentati .

I ricorsi avverso le operazioni elettorali possono essere presentati al Comitato elettorale fino alle ore 12 del giorno antecedente la sua trasformazione in Seggio elettorale di cui al successivo articolo 86.

Art. 86 Composizione del Seggio elettorale

Il giorno precedente quello fissato per l'elezione il Comitato elettorale, espletate tutte le formalità e gli adempimenti di cui al precedente articolo 85, si trasforma in Seggio elettorale ed il Presidente del Comitato assume la funzione di Presidente del Seggio ed i due membri le funzioni di scrutatori.

Le funzioni di segretario vengono svolte dal Segretario del Comitato elettorale.

Il Presidente del Seggio Elettorale cura che nella sala destinata alle votazioni si trovino:

- un divisorio o transenna che consenta di votare in luogo appartato e non accessibile agli altri elettori in attesa;
- una o due cabine o paraventi che consentano di votare in assoluta segretezza;
- registri, ruoli, elenchi, timbro e quanto altro serva per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- un contenitore per le schede autenticate;
- un'urna vuota, chiusa e sigillata dal Seggio, avente una fessura per l'introduzione delle schede votate.

Due ore prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente del Seggio provvede a preparare un numero di schede pari a quello complessivo dei delegati elettori. Tali schede devono essere firmate da un componente del Seggio sì da renderle insostituibili. Le schede devono essere quindi timbrate e custodite nell'apposita urna.

Art. 87 Procedimento elettorale

Il Seggio elettorale riceve dall'Ente due copie, di cui una da esporre nel locale delle votazioni, del seguente materiale:

- elenco degli eleggibili alla carica di Consigliere di Amministrazione;
- elenco degli eleggibili alla carica di sindaco effettivo e supplente in rappresentanza della

Categoria.

Il Seggio elettorale annota sulla copia a sua disposizione dell'elenco dei Delegati, l'espressione del voto.

L'elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione si svolge con voto segreto. Si esprime un voto di lista e preferenze limitate a non più di sei candidati, da scegliere nella lista votata, pena la nullità delle preferenze espresse.

Il seggio resta aperto ininterrottamente dalle ore 10.00 alle ore 16.00 del giorno fissato.

Per tutto quanto non regolato nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme previste per l'elezione dei Delegati.

Art. 88

Elezioni del Sindaco effettivo e del sindaco supplente

Sono eleggibili alla carica di Sindaco tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente nonché all'Albo dei Revisori contabili.

Oltre ad un Sindaco effettivo è eletto un Sindaco supplente.

I Sindaci elettivi, effettivo e supplente, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Possono essere eletti Sindaci anche i componenti dell'Assemblea dei Delegati.

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle liste e le successive fasi elettorali valgono le norme di cui agli articoli precedenti relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Art. 89

Proclamazione alla carica di Consigliere di Amministrazione

La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione è fatta dal Presidente del Seggio Elettorale, di cui al precedente art. 86, non appena ultimate le operazioni di spoglio, dandone atto a verbale, con l'indicazione dei sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata e dei tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto, salvo quanto previsto dal presente regolamento in caso di parità di voti.

Il verbale delle relative operazioni elettorali, compilato in tre copie su modello predisposto dall'Ente, viene redatto e sottoscritto in ciascuna pagina dai componenti il Seggio elettorale medesimo e consegnato immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, quelle sostituite e quelle non utilizzate, sigillate

in separati plichi, vengono contemporaneamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

La proclamazione viene comunicata agli interessati dall'Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'accettazione della carica, da parte degli eletti, deve essere inviata all'ENPACL, con raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'avviso di proclamazione.

Art. 90

Proclamazione alla carica di Sindaco elettivo

La proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco effettivo e Sindaco supplente è eseguita dal Presidente del Seggio elettorale, non appena ultimate le operazioni di spoglio, dandone atto a verbale, con l'indicazione del candidato che ha ottenuto la carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente avendo riportato il maggior numero di voti nelle rispettive elezioni.

I verbali delle operazioni elettorali, compilati in tre copie su modelli predisposti dall'Ente, vengono redatti e sottoscritti in ciascuna pagina dai componenti il Seggio elettorale e consegnati immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, quelle sostituite e quelle non utilizzate, sigillate in separati plichi, vengono contemporaneamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La proclamazione viene comunicata agli interessati dall'Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'accettazione della carica, da parte degli eletti, deve essere inviata all'ENPACL, con raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'avviso di proclamazione.

Art. 91

Trasmissione di copia dei verbali e convocazione del Consiglio di Amministrazione

Ricevuti i verbali di cui agli articoli precedenti, nonché le lettere di accettazione da parte degli eletti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente provvede:

a. a trasmettere, entro due giorni, copia dei predetti verbali al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché sia provveduto alle designazioni di cui all'art. 20 dello Statuto;

b. a convocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci per l'insediamento e le elezioni delle cariche interne, a norma dell'art. 18 dello Statuto.

Art. 92

Oneri per l'applicazione del regolamento

Tutte le spese necessarie all'applicazione del regolamento sono a carico dell'Ente che, a richiesta dei Consigli Provinciali dell'Albo dei Consulenti del Lavoro, potrà concedere congrui anticipi.

Art. 93

Ricorso sulla validità delle elezioni

Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti a componenti degli Organi dell'Ente, ogni iscritto può proporre ricorso, in bollo, avverso la validità delle operazioni elettorali, al Consiglio di Amministrazione, che decide in via definitiva nel termine di centoventi giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

TITOLO III

DEI MUTUI AGLI ISCRITTI

Art. 94

Mutui agli iscritti

I Consulenti del Lavoro iscritti all'ENPA CL possono essere ammessi ad ottenere mutui, garantiti da ipoteca di primo grado, a favore dell'istituto bancario, iscritta all'atto della stipula del contratto di mutuo sull'immobile oggetto dell'acquisto, della costruzione, dell'ampliamento o della ristrutturazione, nel rispetto, oltre che delle vigenti disposizioni di legge in materia, del presente regolamento e della conseguente convenzione allo scopo stipulata con l'Istituto Bancario.

Art. 95

Requisiti

Possono essere ammessi i Consulenti del Lavoro iscritti che, al momento della presentazione della domanda di mutuo, abbiano una anzianità di iscrizione e contribuzione di almeno due anni consecutivi e che siano in regola con il pagamento dei contributi e con gli adempimenti previsti

dagli artt. 54 e 55 del Titolo I del presente Regolamento. Qualora l'Ente, in sede di accertamento dei requisiti di ammissibilità al mutuo verifichi la presenza di irregolarità, dovrà darne comunicazione agli interessati.

Nell'ipotesi di richiesta di mutuo in forma congiunta, anche sotto forma di associazione professionale o società di professionisti, i requisiti richiesti dovranno sussistere in capo a tutti i richiedenti consulenti del lavoro partecipanti allo studio associato o alla società. In caso contrario, il mutuo sarà concesso soltanto agli iscritti la cui posizione assicurativa risulti regolare.

Art. 96 Domanda di mutuo

La domanda di mutuo è indirizzata all'ENPACL dall'interessato mediante istanza in carta semplice fornendo i propri riferimenti di iscrizione di cui all'art. 96 con l'indicazione dell'importo richiesto e delle finalità in ordine ai successivi artt. 98 e 99. L'Ente comunicherà i nominativi dei richiedenti ammessi a fruire del mutuo all'Istituto Bancario convenzionato. Le domande di mutuo possono essere presentate anche per acquisti effettuati nei dodici mesi antecedenti la richiesta gravati o meno da formalità da cancellare. Ricevuto dall'ENPACL il relativo benestare, l'Istituto Bancario procederà alla istruttoria delle pratiche di mutuo e qualora non ricorrano motivi ostativi di natura tecnico-legale o finanziaria, procederà all'erogazione dei finanziamenti.

Le domande di mutuo devono essere corredate di:

- a. stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi,
- b. dichiarazione sotto la propria responsabilità di non possedere altro immobile destinato a prima abitazione.

Art. 97 Finalità

I mutui sono finalizzati e potranno essere concessi esclusivamente per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate a:

- a. prima abitazione non di lusso;
- b. studio professionale;
- c. abitazione non di lusso e studio professionale, ad uso proprio del consulente, a condizione che dalla documentazione tecnica risulti inequivocabilmente tale specifica doppia destinazione. Nella dizione "costruzione" debbono intendersi compresi anche gli interventi di manutenzione

straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento e/o sopraelevazione con eventuale trasformazione delle unità immobiliari e la ricostruzione.

Art. 98

Modalità e condizioni dei finanziamenti

L'importo concedibile non potrà essere superiore a Euro 180.000,00 né inferiore a Euro 26.000,00. E' consentita l'integrazione, al mutuo già autorizzato, fino alla concorrenza dell'importo massimo concedibile. Tali limiti possono essere aggiornati con delibera del Consiglio di Amministrazione in funzione delle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT.

Saranno a carico del mutuatario le spese, i diritti e gli onorari per la stipula del contratto di mutuo nonché le imposte e tasse che gravassero il capitale mutuato e gli interessi anche se di mora.

I mutui potranno essere accordati per una durata di anni 10, 15 o 19 e mesi sei e non potranno eccedere i seguenti limiti:

- a) 80% del valore dell'immobile destinato ad abitazione non di lusso al quale il mutuo fondiario si riferisce;
- b) 90% del valore dell'immobile destinato a studio professionale;
- c) 90% del costo di costruzione, ivi compreso quello dell'area, ovvero del costo necessario per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di sopraelevazione e/o ampliamento;
- d) 90% del costo necessario per la realizzazione di interventi destinati alla manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione.

I mutui possono essere concessi anche per acquisti stipulati o per costruzioni e ristrutturazioni ultimate da non oltre dodici mesi precedenti la data di spedizione della domanda di mutuo. Tale termine sarà calcolato a partire dalla data dell'atto pubblico in caso di acquisto e dalla data di certificata ultimazione dei lavori in caso di ristrutturazioni e costruzioni. In tali casi i mutui potranno essere destinati anche ad estinzione di obbligazioni fondiarie eventualmente assunte dagli iscritti da non oltre dodici mesi antecedenti la data di spedizione della domanda di mutuo. I mutui non sono trasferibili a terzi.

E' ammessa la facoltà di cointestare l'immobile da acquistare e/o costruire col coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, purché non legalmente separato.

Art. 99

Accertamento dei requisiti di ammissibilità

I nulla-osta di ammissibilità saranno inviati agli interessati da parte dell'Ente.

Delle domande dichiarate ammissibili sarà data, sempre da parte dell'Ente, comunicazione all'Istituto Bancario convenzionato per l'istruttoria tecnico-legale e la relativa erogazione.

L'iscritto ammesso è tenuto ad attivare la procedura con l'Istituto Bancario convenzionato ed a pervenire almeno alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro quattro mesi dalla data di ricezione della ammissione. Trascorso il termine suddetto senza che si sia pervenuti alla stipula del contratto condizionato, l'ammissione verrà a decadere e una nuova domanda potrà essere riproposta soltanto nell'anno solare successivo a quello di decadenza.

Della eventuale mancata stipula del contratto condizionato entro i termini indicati, l'Istituto dovrà darne comunicazione all'Ente.

La successiva alienazione della porzione immobiliare cui si riferisce il mutuo concesso deve essere subordinata all'estinzione del mutuo stesso. Durante il periodo di ammortamento del mutuo l'immobile non può essere alienato se non previa estinzione dello stesso.

Il mutuo deve essere riferito a porzione immobiliare del quale l'iscritto abbia la piena proprietà o l'usufrutto legale.

Qualora l'iscritto sia coniugato in regime di separazione legale, l'ammontare del mutuo sarà commisurato alla sua quota della porzione immobiliare.

Nel caso in cui si tratti di porzione immobiliare destinata a studio professionale il mutuo è concedibile anche a più iscritti, ciascuno per la propria quota, purchè l'immobile risulti di proprietà esclusiva dei suddetti professionisti e destinato allo svolgimento della loro attività.

Qualora il mutuo venga richiesto da una Associazione professionale o società di professionisti, il possesso dei requisiti del presente Regolamento dovrà sussistere relativamente a ciascun consulente del lavoro membro dell'Associazione professionale o della società, in proporzione alla quota di appartenenza.

In caso di decesso dell'iscritto intestatario di mutuo gli eredi – secondo le norme generali – subentrano a tutti gli effetti nel contratto stipulato dal de-cuius.

Art. 100

Tasso

Il tasso dei mutui erogabili sarà variabile e pari all'EURIBOR a sei mesi per mutui con durata 10 anni, all'EURIBOR a sei mesi + 0,20 per mutui con durata 15 anni e all'EURIBOR a sei mesi + 0,40 per mutui con durata 19 anni e sei mesi.

Art. 101
Disposizioni

Le norme del presente regolamento sono integrate da tutte le relative disposizioni contenute nella convenzione stipulata con l'Istituto Bancario specificatamente in ordine alla documentazione e spese dell'istruttoria che comunque sono a carico del richiedente il mutuo.

Nella convenzione sono precisate in particolare le modalità esecutive per le necessarie perizie tecniche e per l'eventuale costituzione di depositi in conto spese di istruttoria e quanto ulteriormente necessario all'esecuzione del presente Regolamento.

Art. 102
Foro di competenza

Il Foro di Roma è competente per tutte le controversie che insorgessero tra le parti per l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nella Convenzione con l'Istituto Bancario nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

TITOLO IV
DEL REGIME SANZIONATORIO

Art. 103
Regime sanzionatorio del contributo soggettivo

Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento del contributo soggettivo entro novanta giorni dalle scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione è tenuto a versare oltre la quota capitale una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti percentuali da calcolarsi dalla scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a €5,00.

Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento oltre il novantesimo giorno dalla scadenza è tenuto a versare oltre la quota capitale una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di cinque punti percentuali da calcolarsi dalla scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a €10,00.

La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al quaranta per cento della quota capitale.

Dopo il raggiungimento della sanzione massima prevista, sul debito contributivo continuano a maturare interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs n. 46/1999.

Il tasso degli interessi di mora di cui sopra viene determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi. L'interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello vigente al momento del pagamento dei contributi.

La prescrizione della contribuzione soggettiva e dei relativi oneri accessori si compie con il decorso di cinque anni dalla scadenza di ciascun versamento.

Essa ha efficacia estintiva e pertanto i contributi prescritti non possono essere più versati né incassati dall'Ente. Il pagamento eventualmente effettuato dà solo diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento d'indebito.

Art. 104

Regime sanzionatorio del contributo integrativo

1. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro novanta giorni, costituiscono infrazione disciplinare, da denunciare al competente Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, per i provvedimenti di competenza. Costituisce altresì infrazione disciplinare il mancato o incompleto versamento dei contributi soggettivi e/o integrativi, trascorsi 90 giorni dalle scadenze fissate dall'Ente.

2. L'adempimento effettuato prima dell'adozione del provvedimento disciplinare da parte del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, costituisce circostanza attenuante ai fini della determinazione della sanzione da comminare.

A) Con riferimento alla comunicazione

1. Il Consulente del Lavoro che non provvede all'invio della comunicazione obbligatoria prevista

dall'art. 17 della legge n. 249/1991 e art. 54 del Titolo Primo del presente regolamento, deve la sanzione di importo fisso di Euro 200,00. La comunicazione è obbligatoria anche in assenza di partita IVA.

2. Al Consulente del Lavoro che entro 90 giorni dalla scadenza del termine provvede all'invio della comunicazione obbligatoria in presenza di un volume d'affari uguale a zero non si applica la sanzione di cui al punto 1).

3. Al Consulente del Lavoro che provvede all'invio della comunicazione obbligatoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine, in presenza di un volume di affari maggiore di zero, si applica la sanzione ridotta di Euro 40,00 oltre quella prevista al successivo punto B1).

4. Al Consulente del Lavoro che ottemperi all'obbligo della comunicazione oltre i 90 giorni dalla scadenza si applica la sanzione fissa di Euro 200,00 sia nel caso in cui venga dichiarato un volume d'affari pari a zero sia nel caso in cui sia dichiarato un volume d'affari maggiore di zero. In tal caso si applica anche la sanzione prevista al successivo punto B2).

5. Le sanzioni di cui ai punti precedenti non sono trasmissibili agli eredi.

B) Con riferimento al versamento.

1. Il Consulente del Lavoro che, alla scadenza, non provvede o provvede parzialmente al versamento, qualora vi adempia entro i successivi 90 giorni, deve corrispondere, oltre al contributo ancora dovuto, una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di due punti percentuali sulla somma non corrisposta dalla scadenza alla data del pagamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a €5,00.

2. Il Consulente del Lavoro che alla scadenza non provvede o provvede parzialmente al versamento, ove adempia oltre i successivi 90 giorni, deve corrispondere oltre al contributo ancora dovuto una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di cinque punti percentuali sulla somma non pagata dalla scadenza alla data del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a €10,00.

La sanzione non potrà essere superiore al quaranta per cento dell'importo dovuto.

Dopo il raggiungimento della sanzione massima prevista, sul debito contributivo continuano a maturare interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs n. 46/1999.

Il tasso degli interessi di mora di cui sopra viene determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi. L'interesse di mora

da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello vigente al momento del pagamento dei contributi.

3. Il Consulente del Lavoro che non presenti la dichiarazione o la presenti in modo da determinare un pagamento inferiore al dovuto, qualora il volume d'affari ai fini IVA è accertato direttamente dall'Ente deve versare, oltre al contributo dovuto, una sanzione annua pari al trenta per cento di ciascun contributo omesso calcolata dalla scadenza fino alla data del versamento. La sanzione non potrà essere superiore al sessanta per cento di ciascun contributo dovuto.

Dopo il raggiungimento della sanzione massima prevista, sul debito contributivo continuano a maturare interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs n. 46/1999.

Il tasso degli interessi di mora di cui sopra viene determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi. L'interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello vigente al momento del pagamento dei contributi.

4. La prescrizione del versamento della contribuzione integrativa e dei relativi oneri accessori si compie con il decorso di cinque anni.

Essa ha efficacia estintiva e pertanto i contributi prescritti non possono essere più versati né incassati dall'Ente. Il pagamento eventualmente effettuato dà solo diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento d'indebito.

TITOLO V

Art. 105

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del **terzo** mese successivo all'approvazione da parte del Ministero competente, salvo diverse decorrenze in esso previste.